

Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|20 luglio 2022| n. 28613

Data udienza 28 aprile 2022

Integrale

Maltrattamenti di minori in un asilo nido - Posizione di garanzia dell'imputato - Violazione del dovere di impedire l'evento - Accettazione delle condotte maltrattanti poste in essere da altri - Sequestro di persona - Isolamento dei bambini nei bagni o in altri luoghi angusti - Arbitrarietà della segregazione - Logicità della motivazione - Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. .... - Presidente

Dott. .... - rel. Consigliere

Dott..... - Consigliere

Dott. ....- Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabriz - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/03/2021 del Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere .....

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale..., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita le parti civili, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e associandosi alle richieste del P.G., depositando conclusioni scritte e nota-spese; udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, sull'appello dell'imputato (OMISSIS) e delle parti civili, riformava parzialmente - quanto al pagamento di una provvisoria in favore delle parti civili - che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 17 luglio 2018, che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per i reati di cui ai capi da 1) a 12) dell'imputazione alla pena di tre anni di reclusione, alla pena accessoria e al pagamento del risarcimento in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

In particolare, all'imputato era stato addebitato di aver concorso moralmente con l'educatrice (OMISSIS), autrice materiale delle condotte, nel maltrattare vari minori di un asilo nido, agli stessi affidati (articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., nn. 5 e 11-quinquies, articolo 572 c.p.; capi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11), nonché nel cagionare ad alcuni di essi lesioni personali (articoli 110 e 582 c.p. e articolo 585 c.p., comma 1, articolo 576 c.p., comma 1, n. 5; capi 2, 4, 7) e nell'aver privato alcuni dei minori della libertà personale (articolo 81 e 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 5, articolo 605 c.p., commi 1 e 3; capo 12).

Per i capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, la concorrente (OMISSIS) aveva definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento del 14 dicembre 2016, divenuta irrevocabile nel 2017, mentre per i restanti capi la stessa era stata condannata con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 17 luglio 2018, divenuta per la sua posizione irrevocabile l'11 dicembre 2018.

1.1. Secondo il primo Giudice, risultavano ampiamente provati nella loro materialità i fatti ascritti alla (OMISSIS) e veniva a delinearsi una posizione di garanzia in capo a tutti i soggetti che materialmente si erano occupati nella struttura della cura dei bambini (in forza della delega insita nel contratto di affidamento stipulato dai genitori), volta a garantirne principalmente la incolumità fisica e l'integrità psichica - stante la loro pressoché totale vulnerabilità e incapacità di provvedere a se stessi - contro aggressioni provenienti da fonti esterne e anche dagli altri titolari della posizione di garanzia.

Come si legge nella sentenza, ogni adulto autorizzato ad operare all'interno dell'asilo-nido per l'accudimento dei bambini era nella possibilità di impedire gli eventi lesivi che in concreto si verificarono in danno dei minori ad opera della (OMISSIS).

(OMISSIS) era il titolare dell'asilo-nido e investito anche dal punto di vista formale dell'obbligo giuridico di proteggere i minori ospitati nella struttura.

La sua responsabilità, secondo il Giudice per le indagini preliminari, trovava la sua fonte non solo nel concorso morale con la (OMISSIS), a lui legata sentimentalmente e che aveva ricevuto dalla presenza acquiescente dell'imputato (che non interveniva in alcun modo per reagire alle quotidiane sfuriate della donna, finendo per avallare ed autorizzare le sue crisi isteriche, conscio che le stesse fossero dovute alla insufficienza del personale addetto all'accudimento dei bambini) un rafforzamento del proprio proposito criminoso nel perpetrare le condotte contestate ai danni dei piccoli ospiti della struttura, potendo dare libero sfogo ai propri impeti di rabbia e di frustrazione sugli inermi bambini, ma anche nella posizione di garanzia dallo stesso assunta a protezione di questi ultimi.

L'imputato aveva infatti la possibilità materiale di impedire tali eventi in quanto era coinvolto nelle varie attività di accudimento dei minori (somministrava loro il cibo e partecipava alle loro attività).

Il (OMISSIS) in numerosi episodi aveva assunto un ruolo anche attivo, suggerendo alla (OMISSIS) come maltrattare il bambino (ovvero nel chiuderlo nel bagno quando piangeva) o invitando le educatrici a non riferire ai genitori la vera causa delle lesioni dei bambini.

1.2. In sede di appello, l'imputato aveva tra l'altro contestato la effettiva conoscenza da parte dello stesso dei comportamenti della (OMISSIS).

La Corte di appello richiamava a tal fine le dichiarazioni ammissive rese dall'imputato che dimostravano la sua colpevolezza; evidenziava inoltre che dalla visione dei filmati si poteva apprezzare il tono "sempre molto alto, adirato, minaccioso" della (OMISSIS) che non poteva restare sconosciuto all'imputato, sempre presente nel medesimo appartamento nell'arco della giornata; rilevava altresì che le pratiche poste in essere dalla (OMISSIS) erano manifestamente contrarie ad ogni finalità educativa e mai comunicate ai genitori (così rispondendo al rilievo difensivo della convinzione dell'imputato sulla rispondenza di dette pratiche ad un "metodo educativo").

Ne', secondo la Corte di appello, poteva incrinare il quadro probatorio la tesi difensiva, volta a dimostrare per ogni singolo episodio la assenza nella stanza dell'imputato e la impossibilità di vedere le condotte della (OMISSIS), in quanto veniva in contestazione non la commissione materiale del reato, quanto il concorso da lui realizzato nella sua posizione di responsabile, tollerando e non impedendo (come avrebbe avuto l'obbligo giuridico di fare) tali comportamenti.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito così sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità ai sensi dell'articolo 40 c.p., comma 2, (primo motivo); violazione di legge in relazione al dolo eventuale nella fattispecie ex articolo 40 c.p., comma 2, (secondo motivo).

La sentenza di appello, a fronte dell'imputazione e della sentenza di primo grado che avevano indicato il ricorrente quale "concorrente morale" ex articolo 110 c.p. nei reati posti in essere materialmente dalla (OMISSIS) (la sentenza di primo grado solo con un obiter aveva corroborato il riconoscimento della sua responsabilità con la posizione di garanzia dallo stesso rivestita), ha costruito la responsabilità del ricorrente - senza spiegare il cambio di rotta - come reato omissivo improprio ex articolo 40 c.p., comma 2.

Questo ha implicato una serie di questioni: la difesa non è stata posta in grado di difendersi sul punto; la condanna poggia su una "visione di insieme dei fatti", anziché accertare la effettiva possibilità per il ricorrente, in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, di rappresentarsi, con giudizio ex ante, l'evento (contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'imputato non ha fatto dichiarazioni ammissive al riguardo); risulta omessa l'analisi del dolo, quanto alla decisione consapevole di accettare il rischio della commissione di comportamenti illeciti.

2.2. Violazione di legge in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza (articoli 521 e 522 c.p.p.) quanto all'imputazione di concorso morale ex articolo 110 c.p. e la ritenuta responsabilità ai sensi dell'articolo 40 c.p., comma 2.

La condotta ritenuta dalla Corte di appello è radicalmente diversa da quella enunciata nella imputazione.

2.3. Violazione di legge con riferimento all'articolo 605 c.p..

La sussistenza del reato e' stata diversamente affrontata in sede cautelare e di cognizione.

Nella prima sede, erano stati esclusi sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame i gravi indizi di colpevolezza, in quanto la condotta della (OMISSIS) non aveva determinato la compressione della liberta' di movimento dei piccoli, risultando apprezzabile solo quale condotta integrante i maltrattamenti.

La Corte di cassazione, in sede cautelare, aveva dettato alcuni principi in tema di rapporti tra le due fattispecie di reato, stabilendo quando il sequestro di persona possa concorrere con il reato di maltrattamenti (deve dar luogo ad una arbitraria compromissione della liberta' di movimento, intesa come stato di fatto; l'agente deve essere consapevole di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della liberta' di locomozione) e aveva annullato il provvedimento del Riesame che aveva confuso il dolo con i motivi ad agire.

Con l'appello avverso la sentenza di primo grado la difesa aveva sollevato il tema del dolo, nel senso che l'imputato non aveva mai ritenuto come illegittima l'attivita' della (OMISSIS) di porre i bambini in luoghi inadeguati, in quanto modalita' indicata dalla pedagogista.

La Corte di appello, disattendendo le indicazioni esegetiche gia' date dalla S.C. in sede cautelare, ha finito per confondere la conoscenza dei motivi dell'azione della (OMISSIS) (finalita' punitiva) con la prova del dolo del ricorrente.

Ne' la illegittimita' della pratica posta in essere dalla (OMISSIS) poteva essere desunta dal fatto che la stessa non fosse stata comunicata ai genitori o che con la stessa venisse imposta la segregazione del minore in solitudine in una stanza buia per un tempo apprezzabile.

Tale pratica di per se' non costituisce un atto di sequestro, tenuto conto che il mandato dei genitori comprendeva anche quello di porre a dormire i bambini su sdraiette assicurati da cinture di sicurezza e tenerli al buio durante il tempo del riposo.

Quindi errata e' anche la ritenuta sussistenza dell'elemento materiale della fattispecie.

2.4. Violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in peius ex articolo 597 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione in relazione al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

In primo grado sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, valorizzando anche la sincera resipiscenza dimostrata. Con l'appello era stato invocato un giudizio piu' favorevole.

La Corte di appello ha invece ritenuto di non concedere (ma erano state gia' concesse) le attenuanti generiche in assenza di fattivi segnali di resipiscenza (non essendo dimostrato il risarcimento del danno).

Si tratta di duplice errore, tenuto conto che l'imputato aveva effettuato a tutte le persone offese un'offerta reale nel febbraio 2018.

3. Con pec del 17 marzo 2022, il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sul minore (OMISSIS), avv. (OMISSIS), ha fatto pervenire una memoria con la quale ha illustrato le argomentazioni a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso.

Con pec. Del 27 aprile 2022, i difensori delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sul minore (OMISSIS), nonche' (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita' di genitori esercenti la potesta' sul minore (OMISSIS), hanno fatto pervenire nota-spese.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' infondato e pertanto non puo' essere accolto.
2. Il motivo con cui si deduce la violazione dell'articolo 521 c.p. e' inammissibile.

La sentenza di prima grado aveva ampiamente delineato i termini con cui era stata ritenuta la penale responsabilita' del ricorrente, come in premessa sintetizzati. Quindi non solamente come concorrente morale della autrice materiale delle condotte illecite, ma anche come titolare della posizione di garanzia di protezione dei minori ospiti della struttura, della quale era titolare e nella quale partecipava attivamente nelle relative attivita'.

Altrettanto evidente e' che la difesa avesse ben compreso il percorso motivazionale che aveva portato il primo giudice ad affermare la responsabilita' penale del ricorrente.

Invero, a pag. 2 del gravame si indicano le ragioni del giudizio di responsabilita' e tra queste anche quella dell'essere l'imputato investito dell'obbligo di tutelare i minori ospitati nella sua struttura; pag. 3 si riporta la precisazione del primo giudice che la posizione di garanzia dell'imputato comportava per lui l'obbligo giuridico di impedire qualsiasi evento dannoso per l'incolumita' psico-fisica dei piccoli ospiti; a pag. 26 si contestava l'illogicita' e la fondatezza delle motivazioni del primo giudice che aveva ravvisato la responsabilita' nella sua inerzia agevolativa per poi "virare" per una responsabilita' per reato omissivo improprio per la posizione di garanzia.

Peraltro, con l'appello la difesa non ha sollevato alcuna eccezione quanto alla violazione dell'articolo 521 c.p.p., difendendosi invece nel merito dell'accusa cosi' come sopra delineata.

Ebbene, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullita' a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, puo' essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non puo' essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita' (tra tante, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886).

Quindi il motivo e' precluso in questa sede.

3. Cio' premesso, alcune delle questioni sollevate dal ricorrente con i primi due motivi, come in premessa elencati, perdono di consistenza in quanto muovono dalla censura ora affrontata, ovvero che il titolo della responsabilita' del ricorrente sia stato ravvisato in primo grado nel solo concorso morale.

3.1. Non puo' dirsi quindi che la difesa non sia stata posta in grado di difendersi sulla posizione di garanzia del ricorrente, posto che, come tra l'altro verificato dall'esame dell'appello, il tema era ben chiaro alla difesa.

3.2. Non vi e' stato alcun "cambio di rotta" tra il primo e secondo grado.

4. Quanto alle questioni sollevate con riferimento al reato omissivo ex articolo 40 c.p., comma 2 e al dolo, va osservato quanto segue.

In merito alla "visione di insieme dei fatti", deve constatarsi che a pag. 16 della sentenza impugnata la Corte di appello ha soltanto precisato che la difesa aveva cercato di dimostrare minuziosamente episodio per episodio la mancanza della presenza del ricorrente ai fatti delittuosi (ovvero la sua presenza nella stanza o la possibilita' per lo stesso di vedere le condotte illecite della (OMISSIS)), mentre tale tema risultava irrilevante in presenza di una responsabilita' anche a titolo di responsabile della struttura, consistita nel tollerare e non impedire tali comportamenti, come avrebbe dovuto.

Quanto all'effettiva possibilita' per il ricorrente, con giudizio ex ante, di rappresentarsi l'evento, si e' gia' affermato che, anche per i reati imputati ai sensi dell'articolo 40 cpv. c.p., l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicche' e' sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volonta', dall'attivarsi, con cio' volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere) (Sez. 3, n. 6208 del 09/04/1997, Rv. 208804).

Quanto al dolo, si e' precisato inoltre che, in caso di concorso ex articolo 40 c.p., comma 2, ad integrare il dolo del titolare della posizione di garanzia e' sufficiente la generica consapevolezza del compimento delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (tra tante, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225).

Ebbene, entrambe le sentenze di merito hanno, in modo conforme, con motivazione priva dei vizi censurati, dimostrato il dolo dell'imputato, con riferimento anche all'ipotesi della responsabilita' ai sensi dell'articolo 40 c.p., comma 2.

La Corte di appello in particolare:

- ha richiamato le dichiarazioni rese dal ricorrente con le quali aveva ammesso che non avrebbe tollerato certi comportamenti "bruschi" della (OMISSIS) se non fosse stata la sua compagna e avrebbe preso provvedimenti per garantire "un clima piu' sereno";
- ha evidenziato come dai filmati registrati emergesse come modalita' usuale della (OMISSIS) nel rapportarsi con i bambini quella di creare "clima di altissima tensione", per il tono usato dalla stessa "sempre molto alto, adirato, minaccioso, tanto da sovrastare il pianto dei bambini", tale da non poter non essere percepito da chi era presente come il ricorrente nel medesimo appartamento per tutta la giornata (stante la ristretta estensione degli spazi occupati dall'asilo, non era sostenibile che il ricorrente fosse all'oscuro di tali comportamenti);
- ha accertato come in piu' occasioni il ricorrente avesse inoltre assistito "direttamente" alle violenze fisiche e verbali, alle segregazioni e agli insulti realizzati dalla (OMISSIS), adoperandosi anche per elidere i segni lasciati sui bambini dai maltrattamenti e persino elaborare una plausibile versione di comodo di fronte ai genitori, assumendo un atteggiamento prevaricatore nei confronti delle educatrici "dissenzienti";
- ha posto in rilievo che il ricorrente fosse consapevole della "pratica" di chiudere i bambini in bagno e nello sgabuzzino, ove venivano lasciati soli e piangenti al buio, legati per un tempo apprezzabile (in tal senso era richiamato il suo interrogatorio) - pratica mai comunicata ai genitori -; tale pratica, attuata con comportamento iroso, minaccioso e chiaramente ritorsivo, rispetto a mancanze dei piccoli - tra le quali quella di rovesciare il cibo - non poteva essere sconosciuta al

ricorrente, stante la frequenza con cui si realizzavano e la sua diretta collaborazione nel somministrare il cibo e quindi nel partecipare ai momenti in cui le stesse si verificavano.

Da tali premesse la Corte di appello ha ritenuto che dai complessivi elementi raccolti, sia fattuali che logici (la cosiddetta "veduta d'insieme"), potesse ragionevolmente affermarsi che il ricorrente, non intervenendo, non solo aveva accettato il rischio della verifica dell'evento, ma avesse dimostrato di approvare le condotte maltrattanti della (OMISSIS), contribuendo in forma agevolatoria anche alla loro consumazione.

Si tratta di ragionamento adeguato e privo di salti logici, basato su evidenze fattuali, complessivamente dimostrative della consapevolezza in capo al ricorrente dei comportamenti maltrattanti posti in essere dalla (OMISSIS) nella loro dimensione illecita (in tal senso il comportamento del ricorrente tenuto dopo la loro commissione; il silenzio serbato ai genitori delle pratiche di isolamento; il clima di altissima tensione creato dalla (OMISSIS) nel rapportarsi ai minori).

5. In ordine al reato di cui all'articolo 605 c.p. occorre precisare che la difesa con l'appello aveva sostenuto che la scelta di collocare i bambini nel bagno o nel ripostiglio rispondeva all'esigenza "legittima" di allontanare il bambino piangente o capriccioso dagli altri per non compromettere la serenità dell'ambiente, disponendo l'asilo soltanto di tali spazi inadeguati; che le operatrici erano autorizzate a collocare i bambini sulla sdraietta, assicurandoli con cinture di sicurezza; che il fatto di collocarli da soli, al buio e con la porta chiusa all'interno della piccola saletta non poteva essere considerata una condotta riprovevole.

Quindi - aveva dedotto la difesa - il discrimine della condotta delittuosa era data dal luogo in cui venivano collocati, posto che la limitazione della libertà era analoga anche nella saletta-dormitorio, divenendo dirimente il dolo.

Questo era il tema sottoposto alla Corte di appello e ad esso la sentenza impugnata ha fornito una risposta non censurabile.

In primo luogo, la Corte di appello ha risposto al rilievo difensivo della finalità legittima di isolare i bambini in spazi angusti (tesi sostenuta anche dal ricorrente nell'interrogatorio, riportato in parte a pag. 15 della sentenza impugnata): tale pratica si accompagnava ad un clima di altissima tensione e non aveva alcuna finalità educativa, risultando piuttosto la mera spiegazione "a posteriori" offerta dall'imputato e non sempre calzante ai casi esaminati dalla Corte di appello. Non si trattava infatti di separare per legittimi metodi pedagogici i bambini piangenti dagli altri, ma soltanto, a qualsiasi ora del giorno e indipendentemente dall'esigenza di salvaguardare il riposo degli altri, di punire il loro pianto.

Pertanto, detta pratica non poteva definirsi oggettivamente legittima.

In ordine al profilo della costrizione della libertà, la Corte di appello ha rilevato che i bambini venivano frequentemente legati e lasciati piangenti e al buio per un tempo apprezzabile in spazi angusti.

In ordine al dolo, inteso come consapevolezza dell'agente di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della libertà di locomozione, la Corte di appello ha posto in evidenza come l'imputato fosse ben consapevole della pratica (richiamando a tal fine l'interrogatorio) di isolare i bambini nei bagni (definendo l'intervento grossolano, ma giustificato dal non disporre di altri spazi). Pratica dallo stesso giustificata "per fini non punitivi" - ma che costituiva per le modalità oggettive di

realizzazione un'arbitraria segregazione dei bambini (modalità irose, minacciose e punitive della pratica a fronte di mancanze dei piccoli). A dimostrazione della consapevolezza del ricorrente dell'arbitrarietà della pratica, la Corte di appello ha rilevato che tali episodi si verificavano nel momento in cui i bambini mangiavano (in cui era presente il ricorrente a somministrare il cibo) e comunque con frequenza tale da non poter passare inosservati. A colorare ulteriormente il dolo, la Corte di appello ha inoltre richiamato la circostanza non illogica che di tale particolare e frequente pratica non fossero mai stati messi al corrente i genitori.

E' appena il caso di aggiungere che la stessa sentenza della Suprema Corte, intervenuta in sede cautelare, in punto di diritto aveva efficacemente rilevato come il dolo sia "quasi" in re ipsa laddove siano sistematicamente collocati i minori in locali bui, legati per più di un'ora.

6. Non può essere accolto il motivo relativo alle attenuanti generiche.

Va osservato che con l'appello il ricorrente si era lamentato della eccessività della pena inflitta, chiedendo solo nelle richieste finali la concessione delle attenuanti generiche come prevalenti.

Ebbene, la estrema genericità del motivo rende in questa sede non consentite le censure quanto al vizio di motivazione.

Ne' può essere ravvisata la reformatio in peius, posto che il relativo divieto riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo (tra tante, Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893).

7. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questa fase in favore delle parti civili, indicate e come liquidate nel dispositivo.

E' inammissibile invece la richiesta di rifusione delle spese, fatta pervenire con pec in prossimità dell'udienza da altre parti civili, che non hanno partecipato all'udienza pubblica e che non hanno presentato alcuna conclusione scritta (articolo 523 c.p.p., commi 1 e 2, e articolo 614 c.p.p., comma 4 e articolo 153 disp. att. c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano. con separato decreto' di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.